

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 64

13.09.2011

*La presente Newsletter è inviata senza alcuna periodicità, in base al materiale raccolto e la frequenza degli articoli non è prestabilita.
La presente Newsletter non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale o una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001*

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Controllo della malattia: al via la procedura telematica.
- IVA al 20 o al 21%? Conta il momento di effettuazione.
- Sostanze chimiche: una guida all'etichettatura e imballaggio.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Mutui: banca tenuta ad accertare le qualità sociali dei potenziali clienti prima di rivendere l'iscrizione ipotecaria.
- Pegno: niente compensazione del credito per la banca se l'azienda vincola il libretto di risparmio.
- "Il capo? È acido, non fa sesso": licenziato l'impiegato pettegolo tradito dalla stampante in rete.
- Società di persone: nulla la clausola compromissoria in caso di revoca dell'amministratore per irregolarità sul bilancio.
- La ex moglie non ha mai lavorato? Sì al mantenimento pieno anche se assegnataria della casa familiare.
- Appalto: vicepresidente dell'azienda tenuto a presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti professionali e morali.
- Al Comune non basta il Pur per dare la concessione edilizia se il proprietario dell'area non vuole.
- Infortuni sul lavoro: datore risponde anche se l'incidente all'operaio è provocato da un collega.
- Assegno di divorzio revocato al coniuge che costituisce una famiglia di fatto con un partner benestante.
- La telefonata promette l'omaggio ma tace la promozione: non è pubblicità ingannevole.
- Macchinario difettoso? Risponde il datore per l'imprudenza dell'infortunato non istruito ad hoc.
- L'industria che diventa "verde" può stare vicino alle case.
- Non viola la privacy l'amministratore che svela il progetto ai condomini.
- Il prestanome risponde delle truffe poste in essere dall'effettivo amministratore dell'azienda.
- Aiuti al Sud: il Ministero sbaglia classificazione, l'azienda non deve restituire gli sgravi contributivi.
- È responsabile penalmente l'imprenditore che non mette gli estintori in tutta l'azienda.
- Niente tutela per i "diritti immaginari" come la tranquillità familiare.
- Assicurazione: va approvata per iscritto la clausola che prevede la "perizia contrattuale".
- Gestore della strada salvo se a causare l'incidente è il brecciolino e non la buca.
- Endoscopia: risponde della morte del paziente il chirurgo che non diagnostica in tempo l'emorragia interna.
- L'organizzatore non è responsabile del malore al turista per il viaggio estenuante.
- Azienda in crisi, in città si sapeva: non basta per la revocatoria sul conto corrente dopo il fallimento.

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Controllo della malattia: al via la procedura telematica.

Dal 01.10.2011 le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico, che diverrà lo strumento esclusivo con decorrenza 30.11.2011. Fino a tale ultima data saranno accettate le richieste anche tramite i canali tradizionali. A decorrere dal 1/10, invece, viene attivata, per i datori di lavoro pubblici e privati (compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Inps), la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo (domiciliare e/o ambulatoriale) dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto di cui alla legge 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5. Il sistema fornirà una ricevuta (stampabile e recante il protocollo) e darà anche la possibilità di verificare l'esito della visita medica. La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell'Istituto - servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo", con accesso tramite PIN e previa autorizzazione all'accesso al servizio. Nel dettaglio:

- a partire dal 12.9.2011 tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati al servizio;
- i datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter accedere al servizio, devono presentare domanda presso una Sede Inps utilizzando il modulo a tale fine predisposto dall'Istituto;
- i datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo" ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all'INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi. Al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione.

L'INPS provvederà a cessare, con effetto immediato, l'abilitazione. Inoltre, viene specificato che:

- La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.
- È possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della Sede INPS destinataria.

IVA al 20 o al 21%? Conta il momento di effettuazione.

Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA del 21% occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che deve essere individuato ai sensi del disposto dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972. Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell'aliquota IVA ordinaria passa dall'attuale 20% al 21%. La nuova aliquota dovrà essere applicata alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la quale generalmente coincide con il giorno successivo a quello di pubblicazione delle disposizioni nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone momenti differenti a seconda del tipo di operazione che viene posta in essere.

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- al momento della stipulazione dell'atto se hanno ad oggetto beni immobili;
- al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Tuttavia, se anteriormente alla stipulazione dell'atto o alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa la fattura ovvero, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella di effettuazione del pagamento. Pertanto, ad esempio, se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un'operazione concretamente non ancora effettuata, l'aliquota IVA applicabile è quella del 20%. Medesima regola trova applicazione anche nel caso in cui, sempre in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato un acconto. Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l'IVA con aliquota del 21%. Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stata emesso il documento di trasporto e di consegna di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con fatturazione differita, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve riportare l'aliquota IVA vigente in tale momento. Anche le eventuali note di credito emesse dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% devono riportare l'aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell'operazione principale a cui esse si riferiscono. In altri termini, le stesse devono riportare l'IVA con aliquota del 20% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.

Secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate:

- all'atto del pagamento del corrispettivo o
- alla data di emissione della fattura se antecedente.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Sostanze chimiche: una guida all'etichettatura e imballaggio.

L'ECHA, Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha recentemente pubblicato una guida orientativa in italiano dedicata all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche a norma del regolamento CLP. Il nuovo documento consiste in una guida orientativa a sé stante dedicata alle norme del regolamento CLP per l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. La guida è diretta ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e distributori di sostanze e miscele chimiche. In particolare la nuova guida contiene spiegazioni su:

- gli aspetti da considerare al momento di stabilire le dimensioni dell'etichetta;
- il tipo di informazioni supplementari possibili e la loro collocazione sull'etichetta;
- i presupposti per l'esenzione in caso di imballaggio di dimensioni ridotte;
- l'interazione tra le disposizioni del regolamento CLP e le norme sull'etichettatura per il trasporto;
- come selezionare i consigli di prudenza più opportuni da apporre sull'etichetta;
- le disposizioni transitorie per le sostanze e le miscele già immesse sul mercato.

Si può trovare la guida all'indirizzo http://echa.europa.eu/publications_en.asp.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Mutui: banca tenuta ad accertare le qualità sociali dei potenziali clienti prima di rivendicare l'iscrizione ipotecaria.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 33796 del 12.09.2011, ha rigettato il ricorso di una Banca del Napoletano, la quale ha concesso due mutui a esponenti della camorra, dichiarando di non essere al corrente di tale appartenenza nel momento dell'erogazione, e ora volta a far dichiarare l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria sui due beni confiscati. Ad avviso del Collegio di legittimità gli operatori bancari devono, per ogni singolo caso, rilevare le qualità sociali ed economiche dei clienti e, osservando l'art.3-ter L. 31 maggio 1965 n.575 e del richiamo ivi contenuto all'art.4 L.27.12.1956, n. 1423, commi 8, 9, 10, 11, la confisca per cui è causa è impugnabile in cassazione (art.4 co. 11 citato) soltanto per violazione di legge. La vicenda riguarda un'agenzia bancaria di un piccolo comune partenopeo (e cioè con ridotta dimensione demografica). All'istituto di credito si erano rivolti due fratelli coinvolti in affari illeciti di stampo camorristico per ottenere un mutuo. A garanzia del contratto i due avevano dato degli immobili che erano stati però confiscati dalle autorità. Contro la misura la banca si era rivolta al Tribunale per opporre il fatto che la sua ipoteca fosse precedente alla misura ablativa. I giudici hanno respinto queste motivazioni confermando la confisca.

Pegno: niente compensazione del credito per la banca se l'azienda vincola il libretto di risparmio.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 18597 del 12.09.2011, ha respinto il ricorso di una banca che aveva trattenuto le somme depositate da un'impresa poi fallita su un libretto di risparmio, sostenendo di essere titolare di un pegno irregolare. Una tesi, questa, che non ha convinto il Tribunale e la Corte d'Appello di Napoli che hanno ordinato all'istituto di credito la restituzione delle somme trattene. Ora la Cassazione ha confermato e reso definitiva la decisione. In particolare la prima sezione civile ha motivato che «qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito

al risparmio, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra invece nella disciplina del pegno regolare in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo o il documento».

In altri termini il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'articolo 53 della L.F., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione che invece opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Ne deriva che nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.

“Il capo? È acido, non fa sesso”: licenziato l'impiegato pettegolo tradito dalla stampante in rete.

È quanto emerge dalla sentenza 18655 del 12.09.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Inutile per il lavoratore invocare il rapporto con l'avvocato, cui il dipendente poi licenziato riassume la propria storia lavorativa, infarcita di giudizi poco lusinghieri nei confronti dei sovraordinati. Un vizio che l'uomo ha, per giunta dando sfogo per iscritto alle sue attitudini “censorie”. Il rapporto fiduciario con il datore deve ritenersi venuto meno per sempre, che con un impiegato di primo livello deve essere ancora più forte: ecco perché il licenziamento è legittimo, nonostante il pm chiedesse l'accoglimento del ricorso del lavoratore. Che è incastrato dal suo stesso pc, che dopo pochi minuti di inattività si bloccava rendendo necessaria la digitazione della password per riprendere il servizio. Né vale sostenere che lasciare un documento nella stampante equivale a renderlo pubblico: secondo quanto stabilito dai giudici è vero il contrario.

Società di persone: nulla la clausola compromissoria in caso di revoca dell'amministratore per irregolarità sul bilancio.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 18600 del 12.09.2011, ha respinto il ricorso

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

dell'ex amministratore di una s.a.s. che si opponeva alla revoca del suo mandato ottenuta da una socia mediante un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile. Secondo la difesa il provvedimento era invalido perché nello statuto dell'azienda era inserita una clausola compromissoria che affidava la soluzione delle controversie a un arbitrato irrituale. La tesi non ha convinto i giudici del Palazzaccio che, in barba a quanto previsto dalla maggior parte degli statuti societari, ha sancito l'invalidità di quella clausola in quanto la controversia riguardava delle irregolarità di bilancio. Insomma, per dirla con le parole dei giudici, *«le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Dunque l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. A questo punto non può rimettersi a un arbitro l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione all'art. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri»*.

La ex moglie non ha mai lavorato? Sì al mantenimento pieno anche se assegnataria della casa familiare.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 18618 del 12.09.2011, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva contestato l'assegno di divorzio in favore della ex moglie, casalinga che per vent'anni si era occupata solo di lui e dei figli. Il caso riguarda una coppia di Rimini. Lui marito in carriera e lei casalinga che per vent'anni si era sempre occupata dei figli. A rivolgersi al Tribunale romagnolo per ottenere la separazione era stato il professionista che aveva chiesto ai giudici l'addebito perché lei aveva avuto una relazione extraconiugale che si era protratta anche dopo la loro riconciliazione. I giudici avevano respinto la domanda di addebito provvedendo sulla separazione. Avevano assegnato a lei e ai due figli la casa coniugale (di proprietà della donna per il 50%). La decisione era stata poi confermata dalla Corte d'Appello. Quindi l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione nel quale ha chiesto, fra l'altro, una riduzione o la revoca del mantenimento perché la signora disponeva dell'abitazione. Gli Ermellini hanno respinto la richiesta sulla base della comparazione delle condizioni economiche dei due. Lui una brillante carriera e 3milioni di euro in capitali. Lei, casalinga, e una vecchiaia auto di proprietà. *«A fronte dell'imponente patrimonio del marito e dalle notevoli potenzialità reddituali sta l'assenza di reddito di lei, proprietaria della casa al 50% e di una Punto»*. Fra l'altro, la donna *«non ha mai lavorato per vent'anni, durante la convivenza matrimoniale, sempre accudendo il coninge e le figlie»*. Quindi la donna *«non possiede alcuna capacità reddituale»*. Infatti, per l'assegno al

coniuge l'art. 156 c.c. precisa che l'entità è commisurata alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, e pure rilevano le "sostanze" oltre che i redditi, sulla base del combinato disposto degli artt. 156 e 143 c.c.

Appalto: vicepresidente dell'azienda tenuto a presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti professionali e morali.

Lo hanno sancito i giudici di Palazzo Spada che, con la sentenza 4892 del 31.08.2011, hanno messo sullo stesso piano l'amministratore e il suo vice sul fronte dei requisiti chiesti dalla stazione appaltante. In particolare il Collegio ha motivato che l'art. 38, co. 1, lett. b) e c), annovera, con riferimento alle società di tipo diverso da quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice, tra i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di non versare in condizioni ostative alla partecipazione, oltre al direttore tecnico, "gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza". Sicuramente la figura del vice-presidente della società rientra nel concetto di amministratore munito di potere rappresentativo tenuto, in quanto tale, a rendere la prescritta dichiarazione, comportando, la carica in questione l'esercizio dei medesimi poteri spettanti al presidente del consiglio di amministrazione, ossia di amministrazione e di rappresentanza e non rilevando che tali poteri possano essere esercitati soltanto in funzione vicaria, giacché, sulla scorta della formula di legge ("muniti"), ciò che conta è la titolarità del potere e non anche il suo esercizio.

Al Comune non basta il Pur per dare la concessione edilizia se il proprietario dell'area non vuole.

Lo precisa la sentenza 4870 del 30.08.2011 della quarta sezione del Consiglio di Stato. Accolto il ricorso dell'azienda edile: è bocciata la tesi dell'amministrazione secondo cui l'inserimento dell'area nel Pur, il programma urbano di riqualificazione, legittimerebbe il rilascio della concessione edilizia contro il volere del proprietario del fondo. La sentenza del Tar non ha considerato il regime proprietario esistente al momento del rilascio della concessione edilizia, con il risultato di consentire di fatto la dislocazione dell'intera volumetria assentibile in una sola area del programma urbanistico, senza che fosse stata valutata la mutata situazione di fatto dell'area (c'era stato un trasferimento di proprietà). Sbaglia il giudice di prime ad affermare che "il programma di riqualificazione ha assoggettato la particella in questione e ne ha conformato in maniera definitiva la valenza giuridica, asservendone le potenzialità edificatorie alla realizzazione del fabbricato ricadente su di un terreno contiguo": ciò significa indicare nella convenzione a base del piano un titolo idoneo a privare il privato della disponibilità della volumetria che grava nell'area. E non si può invece riconoscere a ogni tipo di intervento pianificatorio un valore in un certo qual modo "espropriativi" che invece il legislatore ha ritenuto mantenere, giusta il canone di tassatività degli effetti degli atti amministrativi, in categorie ben indicate di provvedimenti. Insomma: è illegittima la concessione edilizia assentita senza tenere conto del necessario raccordo tra diritto dominicale e possibilità edificatoria.

Infortuni sul lavoro: datore risponde anche se l'incidente all'operaio è provocato da un collega.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza 33450 del 09.09.2011, ha confermato la responsabilità penale di tre imputati per la mutilazione patita da un operaio, dovuta all'accensione improvvisa di una macchina da parte di un altro dipendente. Il caso è quello di un sessantenne sardo, dipendente presso un impianto di smaltimento rifiuti: durante un'operazione di pulizia il collega avvia accidentalmente il macchinario tranciando di netto un braccio all'operaio. Il C.T. di parte ha sottolineato che l'evento si è verificato a causa della mancanza di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, e non perché la macchina non avesse adeguati dispositivi di sicurezza. Insomma, pur confermando tutte le responsabilità, la quarta sezione penale ha annullato la sentenza impugnata, ma solo perché il reato contestato è estinto per prescrizione. *«Il paradigma della cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una autonomia condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione o omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto».*

Assegno di divorzio revocato al coniuge che costituisce una famiglia di fatto con un partner benestante.

A mettere sullo stesso piano le unioni legittime e quelle di fatto è la Corte di cassazione che, con la sentenza 17195 del 11.08.2011, ha accolto il ricorso di un ex marito che era stato condannato dalla Corte d'Appello di Roma (in riforma della decisione del Tribunale della Capitale) a versare alla moglie 250 euro a titolo di assegno di divorzio. Contro questa decisione l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione e questa volta lo ha vinto. In una interessante sentenza la prima sezione civile ha sottolineato che il fatto di aver avuto due figli dal nuovo compagno e quindi di non essersi potuta dedicare a un'attività lavorativa era una scelta di vita che non poteva ricadere sul primo marito. In più il secondo partner era benestante e aveva contribuito a migliorare le condizioni di vita della donna. Secondo gli Ermellini la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé direttamente sull'assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell'art. 30 Cost. e 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto. A questo punto *«il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, può che venir meno di fronte all'esistenza di una famiglia, ancorché di fatto».* Non solo. Ad avviso del Collegio, *«si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza*

matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso».

La telefonata promette l'omaggio ma tace la promozione: non è pubblicità ingannevole.

Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 5000 del 05.09.2011, ha respinto il ricorso del Garante della concorrenza e del mercato. Ad adire l'autorità una donna che aveva ricevuto una telefonata con la quale era stata invitata a ritirare un omaggio. Ma una volta lì aveva dovuto assistere a una promozione. Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada il comportamento dell'azienda non è illecito. Infatti, hanno sostenuto, non è ingannevole il messaggio pubblicitario con il quale, attraverso una telefonata promozionale, si invita il consumatore al ritiro di un omaggio nel corso di una esposizione commerciale, pur senza specificare la necessità di assistere alla promozione commerciale, atteso che nessun consumatore medio, ragionevolmente avveduto può ritenere che l'invito al ritiro di un omaggio, dichiaratamente di natura promozionale, nel corso di una esposizione commerciale, non comporti, quantomeno, l'onere, al fine di assicurarsi il suddetto beneficio, di assistere alla presentazione di un qualche prodotto tra quelli commercializzati dalla società.

Macchinario difettoso? Risponde il datore per l'imprudenza dell'infortunato non istruito ad hoc.

È il monito che la Cassazione affida agli imprenditori con la sentenza 33149 del 06.09.2011 dalla quarta sezione penale. L'operaio subisce l'amputazione di una mano. Colpa sua, spiegano in sintesi i giudici del merito, assolvendo il responsabile della società datrice dall'accusa di lesioni personali gravi perché «il fatto non sussiste». L'imprudenza del dipendente è ritenuta l'unica causa dell'incidente cagionato da una macchina sezionatrice: l'addetto cercava di eliminare gli sfridi di lavorazione quando è rimasto vittima della lama. Assuefazione al rischio, la chiamano gli esperti: gli operai sono abituati ad attività pericolose e, specie dopo tanti anni di lavoro, seguono prassi a volte contrarie alle norme antinfortunistiche. Ma attenzione, contro l'assoluzione del datore è accolto nella specie il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'appello: la sentenza di merito che giudica innocente il legale rappresentante della società - osserva il magistrato requirante - non considera se l'impresa abbia sottoposto o meno il personale a un'adeguata formazione sul funzionamento dei macchinari utilizzati per la produzione; diversamente l'azienda finisce per avallare anche le prassi pericolose degli operai in caso di malfunzionamento degli strumenti. E nella motivazione i vizi denunciati dal pg effettivamente sussistono: non convince la ricostruzione dell'incidente che getta tutta la croce addosso all'infortunato, perché il guasto del macchinario può ben essersi verificato per la mancanza di manutenzione.

L'industria che diventa "verde" può stare vicino alle case.

L'industria ritenuta "insalubre", dunque, può ben sorgere a meno di 150 metri dal centro abitato al di là dei divieti del Prg, se l'imprenditore dimostra di aver introdotto cautele adeguate e l'Asl dà il suo placet. **5**

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 - 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

trodotto cautele adeguate e l'Asl dà il suo placet. È quanto emerge dalla sentenza 4952 del 02.09.2011 della quarta sezione del Consiglio di Stato. I "paletti" posti agli insediamenti industriali costituiscono un limite alla libertà d'impresa: risulta quindi necessario procedere a un'interpretazione coordinata delle norme in tema di salute e quelle in materia di salute dei cittadini. Va allora letta alla luce dei nuovi ritrovati della scienza e della tecnologia la rigida norma tecnica di attuazione del piano regolatore di un Comune del Nordest che vieta di aprire fabbriche vicino alle case. Boccia la sentenza del Tar, accolto il ricorso dell'azienda che affitta in leasing il capannone industriale per la lavorazione delle lastre di marmo: attività che, complice forse la crisi, si rivela alquanto ridotta, come documenta lo stesso imprenditore. Ma ciò che conta è che si dimostra che il complesso artigiano del Triveneto ha assunto una serie di misure in grado di tutelare l'incolumità dei cittadini e la salubrità dell'aria. Così l'impresa sfugge alle rigidità interpretative che rischiano di ostacolare la produzione.

Non viola la privacy l'amministratore che svela il progetto ai condomini.

Non sempre la divulgazione di dati personali altrui configura una violazione della privacy: dipende dagli interessi in gioco. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 18421 del 08.09.2011: l'amministratore, il quale rivela ai condomini il progetto dell'ascensore privato promosso dal singolo condomino e comunicato riservatamente attraverso una lettera, non è censurabile perché i dati relativi al progetto riguardano la gestione comune e per lui è un dovere "smascherare" i condomini morosi come si rivela in realtà quello che vagheggia la realizzazione dell'ascensore privato. I condomini devono essere considerati titolari del trattamento dei dati riservati sia singolarmente sia nella collettività: non può dunque essere ritenuta illecita la comunicazione all'interno della compagine condominiale dei dati che riguardano la gestione comune, compresi quelli attinenti alle posizioni personali di ciascun condomino, come ad esempio i documenti contenuti nella lettera con cui il singolo proprietario comunica all'amministratore il progetto dell'ascensore privato.

Il prestanome risponde delle truffe poste in essere dall'effettivo amministratore dell'azienda.

Con la sentenza 33320 del 08.09.2011, la Corte di cassazione ha esteso un principio già sancito per la bancarotta confermando la condanna nei confronti di una donna, prestanome di una srl, accusata di aver truffato un ente pubblico. In particolare la seconda sezione penale ha sancito un principio in tema di responsabilità da bancarotta fraudolenta ma che comunque, si rende, *«per l'intrinseca coerenza, applicabile anche nel caso in esame, secondo cui l'amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero*

l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità».

Aiuti al Sud: il Ministero sbaglia classificazione, l'azienda non deve restituire gli sgravi contributivi.

Al centro della controversia risolta dalla sentenza 18308 del 07.09.2011 della sezione lavoro della Cassazione, c'è l'attività di registrazione dati su supporti magnetici e di elaborazione dati, un'attività classificata in origine come commerciale dal Ministero del Lavoro: l'ente previdenziale è tuttavia costretto alla retromarcia da una sentenza della Cassazione a Sezioni unite (la 196/92) che decreta la natura industriale delle aziende del comparto, con l'inevitabile circolare Inps che si adegua alla giurisprudenza di legittimità. Per l'azienda che invece ha ottenuto fin da subito l'inquadramento nella categoria giusta, tuttavia, non vale l'irretroattività del riconoscimento postumo arrivato grazie alla Suprema corte: non è dunque fondata la condanna al rimborso delle agevolazioni fruite che trovano titolo e causa unicamente nei requisiti pacificamente posseduti dall'impresa. I giudici con l'ormellino decidono nel merito: confermata la sentenza di primo grado che annulla il verbale di accertamento amministrativo dell'Inps che obbligava l'azienda pugliese a restituire 1,3 milioni di euro per sgravi asseritamente non spettanti. All'Inps non resta che pagare le spese processuali per i giudici di appello e di Cassazione.

È responsabile penalmente l'imprenditore che non mette gli estintori in tutta l'azienda.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 33294 del 07.09.2011, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore di Catanzaro che non aveva messo gli estintori nell'area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi. Lui si era sempre difeso sostenendo che i dispositivi, presenti in tutta l'azienda, mancavano solo dal cortile esterno, destinato al lavaggio delle auto e dunque sempre a contatto con l'acqua. Era dunque difficile che in quell'area si sviluppasse un incendio. Ma la tesi non ha convinto il Tribunale e la Corte d'Appello di Catanzaro che hanno confermato quel capo della sentenza. Ora la quarta sezione penale lo ha reso definitivo precisando che *«in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) - mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare».* C'è di più. Ad avviso dei Supremi giudici la deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio correttamente non è stata considerata dalla Corte distrettuale. È evidente, infatti, che, se per l'esercizio di una certa attività come questa, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosità in sé dell'attività esercita-

ta, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività, «non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste». È infatti, opinabile dire che, «laddove sussiste una situazione di umidità o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto è scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili, pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacità incendiaria».

Niente tutela per i «diritti immaginari» come la tranquillità familiare.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 17427 del 19 agosto 2011, ha accolto il ricorso di una coppia di Milano che aveva impiegato molti mesi per ristrutturare il suo appartamento, provocando così fastidiose immissioni sonore e di polvere. Per questo gli i dirimpettai lo avevano citato in causa chiedendo, oltre ai danni patrimoniali anche quelli morali, biologici ed esistenziali. Il Tribunale meneghino aveva accolto l'istanza. La Corte d'Appello aveva confermato il verdetto liquidando, fra l'altro, 23mila euro fra danni morali, alla serenità familiare e biologici. Un verdetto, questo, ribaltato dalla terza sezione civile di Piazza Cavour. In particolare la Suprema corte ha bocciato i cosiddetti danni «immaginari», come quello alla serenità familiare. *«Il danno non patrimoniale anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno/conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».* Insomma, *«Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale».*

Assicurazione: va approvata per iscritto la clausola che prevede la «perizia contrattuale».

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 17368 del 18.08.2011, ha respinto il ricorso di un assicurato che si opponeva a una clausola contenuta nel contratto di assicurazione che aveva devoluto eventuali valutazioni sui danni a un collegio di periti. Sul punto la terza sezione civile ha precisato che *«nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta*

espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.». Va peraltro detto che in questo caso il contratto di assicurazione è anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo del 6 febbraio 1996, n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e ss. c.c., per cui non era necessaria la specifica approvazione per iscritto.

Gestore della strada salvo se a causare l'incidente è il brecciolino e non la buca.

È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 28.06.2011 dalla terza sezione civile della Corte d'appello di Roma. Non sarà risarcito il motociclista vittima di una caduta sulla statale, anzi pagherà le spese processuali all'ente stradale. Il fatto è che l'incidente non risulta cagionato da un fattore «intrinseco» all'infrastruttura, come la sconnessione del fondo stradale addebitabile al proprietario dell'infrastruttura, ma a un fattore «esogeno» che va messo in relazione a cause naturali o di terzi; rispetto a quest'ultimo conta senz'altro la tempestività con cui il soggetto deputato alla rimozione degli ostacoli sia o meno intervenuto. Ma nella specie sarebbe troppo, spiegano i giudici, pretendere la responsabilità dell'ente: l'incidente avviene mentre c'è ancora la luce del sole e ad abbandonare in strada il brecciolino della discordia al lato della corsia è stato forse un camion che trasportava materiale o chissà chi altro. Inutile prendersela con la mancanza del cordolo laterale e gli agenti atmosferici, visto che la visibilità al momento del sinistro è buona: risulta quindi escluso che si possa addebitare al proprietario della strada la responsabilità di non aver pulito subito il fondo stradale dalle impurità depositate probabilmente da un utente poco tempo prima.

Endoscopia: risponde della morte del paziente il chirurgo che non diagnostica in tempo l'emorragia interna.

Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 33740 del 12.09.2001, ha confermato la responsabilità di un medico (salvato dalla prescrizione) che non si è accorto, durante un intervento in endoscopia, che il paziente aveva sviluppato un'emorragia interna. Ad avviso degli Ermellini, insomma, *«la tecnica operatoria endoscopica, pur meno invasiva dell'ordinaria tecnica chirurgica, presenta in ogni caso carattere di invasività posto che, sia pure attraverso piccole ferite, l'operatore deve attraversare i tessuti molli irrorati da vasi sanguigni, per cui il rischio di lesioni vascolari, suscettibili di provocare emorragie è sempre latente e prevedibile».*

L'organizzatore non è responsabile del malore al turista per il viaggio estenuante.

Lo ha affermato la Corte d'Appello di Roma che, con una sentenza del 24.06.2011, ha revocato oltre 100mila euro di risarcimento in favore dei figli e della moglie di

un turista, deceduto durante un viaggio in Spagna. L'uomo si era sentito male sul pullman (un forte mal di testa associato a conati di vomito) ed era stato portato in ospedale solo il giorno dopo. Nel frattempo era stato soccorso da due medici compagni di viaggio. Ad avviso della Corte territoriale non c'era un nesso fra l'ischemia mortale del turista e il tragitto estenuante fatto in pullman. Per questo ha bocciato la decisione del Tribunale della Capitale revocando il ristoro. Sul punto i giudici hanno motivato che nel contratto di trasporto di persone il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verifica dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1168 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Azienda in crisi, in città si sapeva: non basta per la revocatoria sul conto corrente dopo il fallimento.

Ma ora la Cassazione rimette tutto in discussione con la sentenza 18555 del 09.09.2011 dalla prima sezione civile: non v'è certezza che le avvisaglie del default della cliente fossero arrivate fino all'istituto di credito. Sarà il giudice del merito a fare luce. La banca, intanto, segna un punto importante. Nell'anno precedente il fallimento la società è bersagliata di ingiunzioni dei creditori, smette di pagare gli stipendi ai dipendenti ed è pure sfrattata per morosità dall'immobile dove ha sede. Ce ne sarebbe d'avanzo per far saltare dalla sedia chiunque: specie considerando che la gestione del servizio cassa dell'impresa era affidato all'istituto dal lontano 1967. E invece no, nessun sospetto. L'unico sintomo della crisi aziendale è quello "ufficiale" costituito dall'ultimo bilancio, chiuso con un passivo di oltre 330 mila euro: troppo poco, sostiene il collegio, per far presumere che i funzionari dell'agenzia fossero al corrente dello stato d'insolvenza dell'azienda cliente, dichiarato soltanto in seguito; lo sfratto, gli stipendi non versati, e le ingiunzioni a raffica - spiegano i giudici con l'ermellino - sono eventi non accompagnati da forme di pubblicità accessibili a ognuno: la revocatoria sarebbe stata invece ineccepibile di fronte a risultanze nella direzione del "rosso" provenienti dalla Centrale rischi a carico della debitrice. E soprattutto non può dirsi configurabile la presunzione ex articolo 2729 Cc, in base a elementi che secondo il giudice del merito «non potevano certo sfuggire agli operatori economici del luogo» e che invece non consentono di desumere che le vicende della società poi fallita abbiano avuto una notorietà, se non pubblica, almeno ristretta agli ambienti finanziari locali.